

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Nese

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del 25/09/2012

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 17 OTT. 2012

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

17 OTT. 2012

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 17 OTT. 2012

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2012.

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 18,00 nella "Sala Erika" in Piazza Santini del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena	SI	
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo	SI		DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA, PALUMBO, VOZA.

Consiglieri

Presenti n. 16
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. dott. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Relaziona l'argomento l'Assessore Palumbo che in particolare si sofferma sui pesanti tagli dei trasferimenti statali che determinano la manovra complessiva di finanza, che comunque prevede aliquote che tengono conto delle fasce più deboli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 25/9/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

ASSESSORE PALUMBO: Pur sensibile ai temi proposti da De Caro, rileva l'Amministrazione non può non tenere conto della costante giurisprudenza che sul punto punisce previsioni sperequate di aumenti tra I° e II° casa.

DE CARO: Conferma posizione, chiedendo emendamento tariffe.

PRESIDENTE: Chiarisce che la richiesta di De Caro è inammissibile, non supportata da una concreta proposta atta ad assicurare il permanere dell'obbligatorio equilibrio di bilancio.

Proceduto alla votazione resa per appello nominale che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri Presenti n. 16, astenuti n.///, votanti n. 16, favorevoli n. 14, contrari n. 2 (De Caro, Tarallo).

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

1) **Di modificare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0.20 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0.05 %;

2) **Di stabilire** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:

- aliquota ordinaria, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0.96 % (9.60 per mille);
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0.45 % (4.50 per mille);

- aliquota del 1.06 % (10,60 per mille) per gli immobili sfitti da almeno un anno, esclusa:

- a) la seconda casa dei non residenti utilizzata dagli stessi per uso stagionale;
- b) la casa concessa in comodato e tenuta a disposizione dei figli e dei genitori a titolo di comodato.

Per i casi di cui ai punti a) e b) si applica l'aliquota ordinaria del 9,60 per mille.

3) **Di Stabilire** che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

4) **Di dare atto** che a norma del Decreto del Ministero dell'Interno del 2/8/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli Enti locali, è stato differito al 31/10/2012 e pertanto l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro detto termine, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

5) **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n.5343/2012 del 16/04/2012.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 2 (De Caro, Tarallo), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO ancora l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli introiti previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 2/8/2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli Enti locali, è stato differito al 31/10/2012;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli, per la parte ricadente in territorio montano, sono esenti dall'imposta nel Comune di Capaccio in quanto rientrante tra i comuni parzialmente montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Capaccio;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con

l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO CHE:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Capaccio (SA), subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;

- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 3/8/2012, di proposta della variazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,20 %;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,05 %;

- aliquota del 1,06 % (10,60 per mille) per gli immobili sfitti da almeno un anno, esclusa:

a) la seconda casa dei non residenti utilizzata dagli stessi per uso stagionale;

b) la casa concessa in comodato e tenuta a disposizione dai figli o dai genitori a titolo di comodato.

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 31/10/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2/8/2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli Enti locali, è stato differito al 31/10/2012;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il parere delle competenti Commissioni Consiliari;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri;

LONGO: Legge intervento allegato.

Ribadisce la manovra è obbligata dai tagli dello Stato Centrale, se si vogliono assicurare servizi ai cittadini. Auspica azione forte sull'evasione.

DE CARO: Non discute necessità dell'IMU, ma invoca forte riduzione I° casa e penalizzazione II° e III° casa nei limiti di legge.



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49. comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 5/ APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

** Favorevole **

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

Punto 9) quantità e fasce di aree pubbliche
destinate a residenza etc. si approva la
proposta agli atti.

Punto 12) Nuova Pnc - attività alle
Commissioni Territoriali

Punto 13) regolamento definizione entrate
comuni. Si approvano
proposte della Commissione
regolamento.

Punto 14) Copertura servizi parafiscali

La commissione approva la proposta

di rinviare una parte della decisione

alla sede del Consiglio Comunale

in merito al Prof. Felice Anelli

in merito al Consiglio di Staff del

pubblico. Si approva la proposta da parte

della maggioranza di rinviare

la parte da decidere alla sede del Consiglio

comunale.

Punto 20) delibera di G.A. n. 13 del

22-08-2012 - parafiscali

La commissione approva la proposta

di rinviare la parte da decidere

alla sede del Consiglio Comunale

in merito al Prof. Felice Anelli

La commissione approva la proposta

di rinviare una parte della decisione

alla sede del Consiglio Comunale

in merito al Prof. Felice Anelli

La commissione approva la proposta

di rinviare una parte della decisione

alla sede del Consiglio Comunale

in merito al Prof. Felice Anelli

La commissione approva la proposta

di rinviare una parte della decisione

alla sede del Consiglio Comunale

in merito al Prof. Felice Anelli

La commissione approva la proposta

2

COMMISSIONE

seduta del 19-09-2012

Il presidente accoglie i presenti e legge le scuse

Il presidente
Pubblicizza

Componenti:
Pubblicizza
Pubblicizza
Pubblicizza

Adi. segretario
Pubblicizza

- Pres. Fano
- Vice Pres. Rome
- Scalillo
- Cello
- Stefanico
- Tamburini
- De Caro
- Torrallo

Conte Seg. Generale Di Marco

Commissione ha avuto inizio alle L. 10.30 per
 iniziare sui lavori con la Commissione
 G. Marone nell'ambito Stabilità Comunitaria (punto 15 Ord.)
 De Caro: nuovo termine Proposte in merito all'art 103
 ricorso di approfondire l'argomento su O.C.

punto 4) O.C.) - Relazione Puglia - sull'approvazione
 regolamento comunale per l'istituzione ed approvazione 110.
 Commissione prende atto del Regolamento predisposto
 si riserva di approfondire su O.C.


punto 5) - Approvazione aliquota IMU 2012 - Relazione
 Puglia - Viene illustrata la proposta dell'Amministrazione e
 dopo ampia discussione l'argomento si riserva di
 approfondire l'argomento su O.C.


punto 6) dell'ord. g.: Regolamento per
 approvazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
 solidi urbani - Tesoro - Modifiche - Illustra la
 proposta Puglia che si riserva di approfondire su
 O.C.

punto 7) dell'ord. g.: Regolamento comunale per la
 riscossione delle tasse per l'occupazione di spazi ed
 aree pubbliche - Tesoro - Modifiche - Viene precisato
 che la pratica consiste nella eliminazione della
 legge fiduciarie a garanzia delle spese superiori ad

€ 500.000. Nulla da recapitare.

Art. 13 a.d.g.): Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comuni - L. 27/12/2002, n. 289, art. 13 - Mod/relu - Relazione finale - Spiega la motivazione della proposta di proposta al 15/10/2012 a seguito del refresh dei consulenti sia per esigenze d'apprendo legati al flusso del contabile del che al resto.

Il Presidente


Il Segretario


170

L'imu non e' una tassa come l'ici ,ma e' un imposta patrimoniale perche' colpisce tutti anche il settore agricolo o altri contribuenti che prima erano esenti,e siccome lo stato centrale e' iniquo con i suoi cittadini,rende gli enti locali degli esattori crudeli,ma sempre e solo per garantire i servizi locali ai cittadini-anche perche' piu' del 50 % va allo stato ,invece sugli accertamenti su forme elusive o evasive i comuni incassano il 75%,quindi come potete immaginare dobbiamo essere noi a renderci protagonisti di accertamenti,e mi riferisco ai 630 immobili individuati dall'agenzia del territorio non accatastati,ai fabbricati ingibili o inabitabili,i fabbricati posseduti all'estero,individuare tutti gli immobili che hanno casmbiato destinazione d' uso da a6 a a10(abitazione-uffici) o viceversa-nel settore agricolo chi e' coltivatore diretto iap e che puo' avere esenzioni in parte sulle aliquote sui terreni agricoli,definire gli immobili strumentali in zone rurali, o i complessi edificati e le aliquote sull'invenduto quando trascorsi tre anni,un riallineamento dell'anagrafica per individuare le residenze fasulle,perche' il principio dell'imu e' chesi puo' considerare abitazione principale nonsolo residenza ma anche dimora abituale,poi ci sara' da controllare tutto il dovuto sui permessi a costruire rilasciati perche' se e' vero che si paga dal momento del rilascio dell'agibilita' ma e' dovuto l'imu sull'indice di edificabilita' del terreno.

Quindi mi rivolgo ai cittadini che ci ascoltano che il comune e' in una situazione disastrosa e' per evitare il default tutti dobbiamo contribuire per poter sopravvivere e garantire una vibvibilita' accettabile.

Certamente come diro' successivamente questo lavoro si potra' fare se c'e' una responsABILITA' E UN IMPEGNO DA PARTE DEI RESPONSABILI PEG DAL RESPONSABILE ANAGRAFE,TRIBUTI,POLIZIA LOCALE,ECONO,MATO E LAVORI PUBBLICI-

F. L. J.